Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2773

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCARPA BONAZZA BUORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2011

Istituzione del registro per la sicurezza alimentare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Le recenti vicende che hanno nuovamente portato all'attenzione dei consumatori e delle istituzioni i problemi della sicurezza alimentare rendono evidente la necessità di prevedere strumenti efficaci di conoscenza e di controllo di tutte le fasi di produzione, trattamento, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Oltre alle gravissime conseguenze per la salute della popolazione, derivanti dal consumo di prodotti per i quali non è facile risalire alle fasi della catena alimentare in cui le contaminazioni sono riferibili, tali fenomeni comportano squilibri di mercato imprevedibili, per l'effetto mediatico e per l'incertezza sul rinvenimento delle cause, che conducono i consumatori a ridurre in modo drastico e generalizzato l'acquisto anche di prodotti che si rivelano indenni da pericoli.

Le imprese agricole inoltre stanno subendo gravi danni procurati dalla diffusione di batteriosi e malattie delle piante la cui origine è difficilmente individuabile.

È ancora in essere il caso eclatante delle perdite subite dagli agricoltori europei a seguito del calo delle vendite determinato dall'emergenza dell'*Escherichia coli.*

A pagare il conto più salato delle incertezze e dei ritardi con cui in Europa si sta affrontando detta emergenza risultano, nell'ordine, la Spagna (200 milioni di euro) la cui produzione di cetrioli è stata ingiustamente accusata, l'Italia (100 milioni) che è il principale paese produttore di ortofrutta in Europa, l'Olanda (50 milioni), la Francia (30 milioni), la Germania (30 milioni), il Belgio (6 milioni), la Danimarca (0,75 milioni) e la Lituania (0,15 milioni). Il rincorrersi di falsi allarmi in tutta Europa ha alimentato una psicosi che ha colpito ben un cittadino su tre che - secondo Eurobarometro - ha cambiato la propria dieta; tale situazione ha anche offerto alibi a misure protezionistiche ingiustificate come il blocco delle importazioni dalla Russia e i conseguenti gravi danni economici.

Inoltre, non si può fare a meno di ricordare le ulteriori vicende legate alla produzione di kiwi, dei danni ai castagni, alle viti per la flavescenza dorata nonché a numerose piante da frutto: produzioni per cui l'Italia è ai primi posti fra i produttori europei, che contribuiscono in modo significativo al valore aggiunto con le esportazioni e che si contraddistinguono per l'elevato livello qualitativo, valorizzando il *Made in Italy*.

Per rendere possibile ai consumatori, innanzitutto, ma altresì alle autorità di controllo e a tutti i soggetti e le strutture che vengono in contatto con i prodotti agricoli, si propone di istituire un sistema di registrazione delle imprese e degli stabilimenti di produzione, trattamento, trasformazione, distribuzione, trasporto e commercializzazione che in ogni fase vengano in contatto con i prodotti.

L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare di cui al comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sia istituito il registro della sicurezza alimentare in cui hanno l'obbligo di registrarsi le imprese produttrici di prodotti agricoli e delle piante, le imprese di allevamento degli animali, le imprese produttrici dei mangimi, e tutte le imprese che hanno concorso alla trasforma-

zione, condizionamento, confezionamento, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei medesimi prodotti.

Al comma 2 si rinvia ad un decreto interministeriale, da adottare entro due mesi dalla data in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle modalità, preferibilmente telematiche, di tenuta del registro e delle disposizioni applicative della legge, nel rispetto della normativa per la tutela della riservatezza dei dati personali.

L'articolo 3 stabilisce che qualunque operatore, nazionale o estero, che intenda importare o detenga prodotti agricoli o alimentari, piante, animali o mangimi destinati alla commercializzazione in Italia, è obbligato ad effettuare la registrazione presso l'Agenzia.

La registrazione è relativa a tutti gli stabilimenti o laboratori, anche di proprietà della stessa impresa, con cui le suddette merci sono venute in contatto.

Sono esclusi dalla registrazione cittadini dell'Unione europea o extraeuropei che spediscono o introducono prodotti agricoli o alimentari, piante o animali per consumo o detenzione ad esclusivo uso personale o della propria famiglia.

La registrazione deve avvenire prima che i prodotti siano importati in Italia. Nel caso di mancata registrazione i prodotti devono essere bloccati all'entrata nel territorio della Repubblica italiana: i costi per lo spostamento o il magazzinaggio sono a carico degli operatori interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito applicativo)

1. Al fine di tutelare la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori, in applicazione del principio di precauzione in tutte le fasi della catena agricola e alimentare, è istituito il registro per la sicurezza alimentare con la funzione di identificare le imprese produttrici della materia prima agricola e delle piante, le imprese di allevamento degli animali, le imprese produttrici dei mangimi e tutte le imprese che hanno concorso alla trasformazione, condizionamento, confezionamento, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei prodotti.

Art. 2.

(Modalità di tenuta del registro)

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è competente alla tenuta del registro di cui all'articolo 1.

2. Con decreto interministeriale, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità, preferibilmente telematiche, di tenuta del registro di cui all'articolo 1 e le disposizioni applicative della presente legge, nel rispetto della normativa per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 3.

(Registrazione)

1. Qualunque operatore, nazionale o estero, che intenda importare in Italia o detenga prodotti agricoli o alimentari, piante, animali o mangimi destinati alla commercializzazione in Italia, è obbligato ad effettuare la registrazione presso l'Agenzia di cui all'articolo 2.

2. Le imprese di cui all'articolo 1 sono tenute alla registrazione di tutti gli stabilimenti o laboratori con cui le merci o i prodotti di cui al comma 1 sono venuti in contatto.

3. Sono esclusi dalla registrazione i cittadini dell'Unione europea o extraeuropei che spediscono o introducono in Italia prodotti agricoli o alimentari, piante o animali per consumo o detenzione ad esclusivo uso personale o della propria famiglia.

4. La registrazione deve avvenire prima che i prodotti siano importati in Italia.

5. Nel caso di mancata registrazione, i prodotti sono bloccati all'entrata nel territorio della Repubblica italiana ed i costi per lo spostamento o il magazzinaggio sono a carico degli operatori interessati.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni dell'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 18.000.

2. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.

€ 1,00